



**Comune di Modena**

Settore Economia, Sviluppo e Progetto Europa  
Servizio Attività Economiche e Commercio  
Telefono 059/206538  
Telefax 059/206060

Data 29/11/2002

Prot. n. 156332/2002

OGGETTO: Orari di vendita degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi farmaceutici

**IL SINDACO**

Visto il Dlgs 31.03.1998 n. 114;

Visto l'art. 50 comma 7 del Dlgs.18.08.2000 n. 267;

Viste le deliberazioni di C.C. n. 21 del 22.02.1999 e n. 151 del 14.12.2000;

Vista la Legge Regionale 04.05.1982 n. 19 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale 21.04.1999 n. 3, che ha apportato modificazioni alla precedente Legge Regionale 04.05.1982 n. 19 in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi farmaceutici;

Vista le proprie precedenti disposizioni prot. n. V/7858 del 14.07.1999 e prot. PG 57664 del 21.04.2001 regolanti gli orari di vendita degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi farmaceutici;

Vista la proposta di Farmacie Comunali s.p.a. prot. PG 117014 IE 10166;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale modificazione di contenuto della vigente disposizione in materia di orari prot. PG 57664 del 21.04.2001, togliendo al punto 9 l'inciso "ad esclusione delle farmacie non di turno";

Fatta salva la vigente disciplina di settore regolante gli orari di apertura e chiusura e i turni di attività degli esercizi farmaceutici;

Ritenuto altresì necessario, per esigenze di chiarezza, riscrivere integralmente il testo della propria precedente disposizione completo delle modifiche necessarie;

Sentito il parere delle Organizzazioni delle imprese del commercio, dei Sindacati dei Lavoratori e delle Associazioni dei Consumatori nella riunione del 29.10. 02;

## DISPONE

gli esercizi commerciali al dettaglio devono rispettare i seguenti limiti giornalieri degli orari di vendita e le seguenti chiusure obbligatorie:

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, sono tenuti ad osservare orari giornalieri nei seguenti limiti:

- APERTURA: non prima delle ore 7.00

- CHIUSURA: non oltre le ore 22.00.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

2. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, sono tenuti ad osservare la chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive e mezza giornata di chiusura a scelta in uno qualsiasi dei giorni feriali (fino alle ore 14.00 ovvero dalle ore 14.00).

3. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa situati all'interno del centro storico cittadino, così come individuato nel P.R.G. -area risultante dagli allegati parte integrante del presente atto- possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 11 comma 4 del Dlgs 114/98;

4. Gli esercizi specializzati nella rivendita di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, le imprese agricole che vendono i propri prodotti sul proprio fondo, le rivendite di giornali, le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, le sale cinematografiche, possono effettuare l'orario ritenuto più idoneo. Per esercizio specializzato è da intendersi l'esercizio che svolge attività di vendita in modo esclusivo o prevalente di un determinato tipo di merce. La prevalenza è determinata dal fatto che almeno il 75% degli incassi derivi dalla vendita dei prodotti costituenti oggetto della specializzazione.

5. Le attività di panificazione con annessa vendita di pane e gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di esche vive per la pesca sono tenuti ad effettuare un orario giornaliero con apertura non prima delle ore 6.00.

6. Nei giorni feriali le farmacie che non sono in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali, osservano un orario giornaliero di apertura minima nelle seguenti fasce orarie, comprese fra le 9.00 e le 12.30 e fra le 16.00 e le 19.30, garantendo comunque un'apertura minima settimanale di 36 ore.

Le farmacie collocate all'interno dei centri commerciali possono seguire l'orario di apertura dei centri stessi, assicurando in ogni caso l'orario di apertura minimo giornaliero, così come sopra determinato; detto orario minimo sarà derogato nel corso della mezza giornata settimanale di chiusura del centro.

Le farmacie non di turno, collocate sul territorio comunale, possono scegliere una o due mezza giornate settimanali di chiusura nel corso dei giorni feriali, alternative alla chiusura settimanale dell'intera giornata del sabato, assicurando comunque l'orario minimo giornaliero sopra indicato, derogabile solo nella mezza o nelle due mezza giornate di chiusura prescelte.

I titolari di farmacia sono tenuti a comunicare l'orario prescelto al Comune almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

Per ogni questione attinente i turni, le chiusure festive e le ferie, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 19/1982 e successive modificazioni, e ai conseguenti provvedimenti adottati.

7. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere hanno facoltà di non osservare la giornata di chiusura infrasettimanale nel periodo natalizio, nella settimana precedente la Pasqua, in tutte le settimane in cui vi siano giorni festivi oltre la domenica e quando la giornata di chiusura infrasettimanale coincida con le ricorrenze di San Valentino, festa della donna, festa del papà e festa della mamma.

8. Nelle cinque zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 5, del Dlgs 114/98 (deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva) e fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3 per gli esercizi posti nel centro storico cittadino, sulla base delle indicazioni delle deliberazioni consiliari n. 21 del 22.02.1999 e n. 151 del 14.12.2000, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere hanno facoltà di non osservare la chiusura domenicale o festiva.

9. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere, in tutto il territorio comunale hanno facoltà di non osservare la chiusura domenicale o festiva nel mese di dicembre.

10. In caso di almeno 3 giornate di festività consecutive, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in una delle suddette festività.

11. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di cartoleria hanno facoltà di non osservare la chiusura infrasettimanale dalla settimana precedente l'inizio dell'anno scolastico a quella successiva.

12. L'Amministrazione Comunale può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato previa richiesta e successiva valutazione.

13. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

14. La violazione delle norme della presente ordinanza ad esclusione di quelle di cui al punto 6 per le quali si rimanda alla normativa specifica di riferimento, è punita con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO